



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 23 DEL 17-05-2016

OGGETTO: CENTRO COTTURA COMUNALE.

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di Maggio, alle ore 13:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Richiamato il Decreto di D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atto dell'intestato Ente al prot. n 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Premesso:

- che il comune ha il compito di soddisfare i bisogni delle collettività locali, attraverso la selezione delle esigenze delle comunità di riferimento -di cui è ente esponenziale- e l'individuazione dei modi del loro ottimale soddisfacimento;
- che, per quanto concerne dei servizi pubblici, spetta agli enti locali ed in particolar modo ai comuni (Dl.gs 267/00 art 112), la gestione di quei servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

Vista la deliberazione n.21/2011 con cui il Consiglio Comunale, dopo un periodo sperimentale, ha stabilito di gestire il centro cottura attraverso l'A.S.C.L.V., sulla base delle seguenti considerazioni:

1. il centro cottura comunale, nell'ambito del polo scolastico-sportivo-ricreativo-culturale, è da considerarsi strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche del welfare dell'amministrazione, in quanto progettato per adempiere ad una pluralità di funzioni in senso lato, socio-educative: al servizio dell'istituzione scolastica e delle famiglie degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, per garantire ed agevolare lo svolgimento delle attività curricolari ed extra, articolandole nell'intero arco della giornata, evitando il rientro a casa; come struttura operativa dell'istituto alberghiero, per un suo possibile utilizzo sia sotto forma di laboratorio del medesimo istituto sia come luogo per stages formativi alla presenza di uno staff professionale e qualificato; per l'ampliamento degli interventi a favore delle fasce più deboli della popolazione (anziani, diversamente abili ed indigenti) del contesto territoriale allargato, per la domiciliazione di pasti caldi così da favorire una progressiva de-istituzionalizzazione ed una permanenza dell'anziano o del diversamente abile nel suo ambito familiare di riferimento; per la fornitura dei pasti agli utenti del servizio CART e CDD; a disposizione della realtà associativa territoriale per facilitare ed implementare l'organizzazione di eventi, imprescindibili momenti di incontro e di svago in cui si realizzano pienamente gli scopi "sociali" dell'aggregazione; per un utilizzo consortile, nello spirito di collaborazione e di sussidiarietà sempre dimostrato dal Comune di Porlezza nei confronti dei comuni limitrofi, di minor dimensione e dotati di minori risorse;
2. le modalità gestionali debbano essere coerenti con le destinazioni funzionali dell'opera – in questo caso: servizi alla persona ed alla collettività- e che, dunque, non ci si può limitare, nella fattispecie concreta, alla mera considerazione della compatibilità economica del servizio stesso –intesa come copertura dei costi - ma è necessario effettuare anche valutazioni sulla garanzia che il servizio sia svolto a condizioni accessibili, con continuità, regolarità e qualità e senza discriminazioni fondate sulla logica del profitto di impresa;
3. l'A.S.C.L.V., ente istituzionalmente deputato al conseguimento degli scopi sociali degli enti consorziati, in quanto dotato di personalità giuridica propria, ma strumentalmente dipendente dal comune, ha la flessibilità operativa indispensabile, per calibrare i servizi sulle necessità che emergono nel corso della gestione, oltre che per modellarli in rapporto ai differenti bisogni sociali che si intende soddisfare;
4. il periodo di gestione attraverso l'azienda ha permesso di acquisire elevate professionalità, in senso lato "interne" all'ente, per mezzo delle quali si sono consolidate buone pratiche di gestione e si sono sviluppate tutte le sinergie istituzionali che sono state alla base della creazione del centro, come dimostrato dalla relazione sull'attività svolta predisposta dall'Azienda;

Dato atto che il vigente contratto di servizio per la gestione del centro cottura all'art.3 prevede che la durata del medesimo sia pari a quella dell'A.S.C.L.V, attualmente prorogata al 13.07.2026, con atto a rogito del notaio Ennio Dell'Era del 16.03.2016, rep.59866, raccolta 18779, registrato a Menaggio. serie 1 T, n.6654 del 15.04.2016;

Reputato necessario ed opportuno, in considerazione della durata e della natura dell'amministrazione commissariale del Comune, garantire la continuità dei servizi esistenti, non modificando le modalità gestionali, senza, peraltro, condizionare le scelte future, limitando la proroga dell'affidamento del centro cottura alla fine dell'anno scolastico 2017-2018;

Preso atto della nota, prot.n.3227 del 5.5.2016 con cui l'Azienda dichiara di comprendere le ragioni dell'Amministrazione, aderendo per conseguenza alla relativa richiesta;

Visto e valutato, inoltre, l'art. 5, comma 1, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita: "1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata....4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."

Dato atto che nel caso dell'ASCLV sono interamente soddisfatte le condizioni previste per la sopra disciplinata fattispecie di "controllo congiunto";

Visti, inoltre:

- gli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/00;
- l'art.114 del medesimo decreto;
- il D.lgs.112/98
- la legge 8 novembre 2000, n. 328
- la L.r. 3/2008;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri della Giunta

DELIBERA

- di richiamare la parte narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di limitare la proroga dell'affidamento al centro cottura all'Azienda Sociale Centro Lago e Valli alla fine dell'anno scolastico 2017-2018;
- di dare atto che la gestione proseguirà alle condizioni e secondo le modalità di cui al vigente contratto di servizio;
- di rimettere ai Responsabili di Servizi competenti l'adozione degli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri della Giunta ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 -, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90, con ulteriore votazione favorevole all'unanimità e resa nei modi di Legge

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino